



POLICY TUTELA MINORI

US VIGHIGNOLO SSD A R.L.

US VIGHIGNOLO SSD A R.L.
via Pace snc - 20019 Settimo Milanese (MI)
Telefono: 0246519034
C.F. e P.IVA 07058470159
Email Amministrazione: usvighignolo1967@libero.it
PEC: asdusvighignolo@pec.it

Versione	Prima entrata in vigore	Ultima approvazione	Responsabile attuazione protocolli	Validità dal
1	16/12/2024	16/12/2024	Riccardo Tarquinio (Presidente SSD)	16/12/24

INTRODUZIONE

US VIGHIGNOLO SSD A R.L. riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, il diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Questo documento è tratto dalla policy per la tutela dei minori sviluppata da FIGC - SGS, in stretta collaborazione con la UEFA e con Terre des Hommes.

Il VIGHIGNOLO fa proprio il presente documento con l'impegno di tutti gli operatori ad adattarlo alla propria realtà e l'obiettivo di renderlo un punto di riferimento della propria attività quotidiana.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Questa policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

Articolo 2 Finalità

Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che lavorano con e per i minori in ambito calcistico.

Articolo 3 Glossario

Abuso psicologico

Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

Bullismo/Cyberbullismo

Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

Negligenza

Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

Incuria

La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

Abuso fisico

Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.

Molestia sessuale

Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

Abuso sessuale

Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

Comportamenti discriminatori

Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Minore

Ogni soggetto di età inferiore ai diciotto anni. Con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente; quindi, la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

Delegato Per La Tutela Dei Minori

Persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutte le regole e procedure ad essa relative.

Danno

Pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale, che può incidere sul benessere e sulla salute di un soggetto, derivante da comportamenti illeciti attivi ovvero omissivi.

Operatore

Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo- gestionale.

Protezione

Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

Controlli parametro

Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello *status quo* al fine dell'implementazione della policy.

Salvaguardia/tutela

Complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni, maltrattamenti o abusi.

L'APPROCCIO DI VIGHIGNOLO CALCIO ALLA TUTELA DEI MINORI

I CINQUE OBIETTIVI

La policy di tutela dei minori è un insieme di regole e di strumenti incentrati, secondo quanto previsto a livello UEFA, su cinque obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

Di seguito i cinque obiettivi:

OBIETTIVO 1: Implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.

- OBIETTIVO 2:** Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.
- OBIETTIVO 3:** Sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.
- OBIETTIVO 4:** Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.
- OBIETTIVO 5:** Misurare, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

GOAL 1

1.1 Responsabilità

- 1.1.1 L'oggetto della presente Policy mira a promuovere, nell'interesse superiore dei minori, la creazione di un ambiente che supporti, tuteli e protegga i minori.
- 1.1.2 Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi per conto del VIGHIGNOLO, devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei bambini e dei ragazzi e le loro specifiche necessità. È loro responsabilità adottare azioni e misure appropriate e mirate per implementare questa policy.

1.2 Definizione di “tutela dei minori”

- 1.2.1 Ai fini della policy, la “tutela dei minori” è definita come il complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio e nelle attività del VIGHIGNOLO.
- 1.2.2 La tutela dei minori comprende azioni di sensibilizzazione, di prevenzione per ridurre le possibilità di pericolo o danno, di segnalazione nonché di risposta per assicurare un intervento efficace in reazione ad ogni segnalazione di abuso, supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto. Ciò riflette la necessità di promuovere gli interessi dei minori e rispettare sia le norme internazionali sia la legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la potenziale violazione delle norme in materia di diritto penale.

1.3 Cosa si intende per “danno” e “abuso”?

- 1.3.1 Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere consapevoli del fatto che gli abusi, i danni e le questioni relative alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili

di una classificazione univoca. Nella maggior parte dei casi si assiste ad una sovrapposizione e compresenza di più tipologie di abuso o danno arrecato.

- 1.3.2 Il danno può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della salute e del benessere del bambino. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto, ma può anche essere dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.
- 1.3.3 Per abuso si intende qualunque atto indesiderato che sia in grado di ledere fisicamente o psicologicamente un minore, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o di danneggiare lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita o di incidere sul suo senso di identità, dignità e autostima.
- 1.3.4 I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (es. via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da minori.
- 1.3.5 L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.
- 1.3.6 Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento. Ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore o investito di particolare autorità - ad esempio perché capitano della squadra). Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.

1.4 Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio

- 1.4.1 Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio.
- 1.4.2 **LESIONI FISICHE:** ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni e il calcio non fa eccezione. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e dell'abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie.
- 1.4.3 **PRESSIONI SULLA PRESTAZIONE:** la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre i calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.

- 1.4.4 CURA DELLA PERSONA: spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad es. fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.
- 1.4.5 TRASFERTE, VIAGGI E PERNOTTI: i viaggi e le trasferte che prevedono il pernottamento presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.
- 1.4.6 OPERATORI E RAPPORTI PERSONALI: le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso.

1.5 **Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali:** la presente policy stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

1.6 **Azioni extra-calcistiche:** la presente policy si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso delle attività organizzate dal VIGHIGNOLO. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di fuori delle attività calcistiche, siano essi individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella policy e andare in contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possano produrre effetti dannosi anche sul calcio e sul gioco dei bambini e dei ragazzi rimandando la gestione della problematica, laddove necessario, ad altre associazioni o istituzioni preposte.

1.7 Principi chiave alla base della policy

- 1.7.1 Il calcio deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.
- 1.7.2 Tutti i calciatori e tutte le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

- 1.7.3 Tutte le azioni poste in essere nell'ambito della tutela dei minori devono perseguire il migliore interesse per i bambini e i ragazzi.
- 1.7.4 La tutela dei bambini e dei giovani in ambito sportivo è un tema delicato, spesso ignorato o trattato in modo parziale, ovvero circoscritto ai soli casi di abuso più eclatanti. Anche i minori stessi possono giocare un ruolo importante, fornendo un contributo attivo per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.
- 1.7.5 Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, considerando che alcuni bambini (come, ad esempio, quelli con disabilità) possono essere maggiormente a rischio di abuso.
- 1.7.6 Trasparenza e apertura sono essenziali per quanto riguarda la tutela dei minori. Abusi e danni possono verificarsi più frequentemente quando il personale, i volontari, gli operatori sportivi, i bambini, i ragazzi e le famiglie non sono sufficientemente preparati e informati.
- 1.7.7 Il tema della tutela e della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità. Se necessario, devono essere poste in essere misure di tutela che arrivino fino al rinvio della gestione della casistica alle forze dell'ordine e alle agenzie/associazioni di protezione dei minori.
- 1.7.8 La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi.
- 1.7.9 È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). Tali informazioni, posto il rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese, non devono essere divulgate, a meno che ci non sia necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad es. laddove si configuri un'ipotesi di reato).
- 1.7.10 Tutte le azioni intraprese devono muoversi in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

GOAL 2

2.1 Adozione della policy

- 2.1.1 Il VIGHIGNOLO ha adottato questa policy congiuntamente ad altri strumenti quali il Modello di Organizzazione Controllo e le regole di comportamento.
- 2.1.2 Si impegnano ad adottare e rispettare la policy tutti coloro i quali vengano impiegati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nelle attività direttamente o indirettamente organizzate dal VIGHIGNOLO.

2.2 Identificazione dei Delegato per la tutela dei minori

- 2.2.1 Il VIGHIGNOLO ha designato il proprio Delegato per la tutela dei minori a livello nazionale per garantire il rispetto della policy e delle indicazioni in essa contenute.
- 2.2.2 Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti.
- 2.2.3 Il Delegato svolge la propria attività con il supporto e la collaborazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding officer nominato dal VIGHIGNOLO)

2.3 Iter di selezione degli operatori sportivi

- 2.3.1 Il VIGHIGNOLO ha introdotto procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi collaboratori VIGHIGNOLO o membri degli Staff, atte a garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con minori.
- 2.3.2 Le procedure di selezione prevedono l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento e lo svolgimento di un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori.
- 2.3.4 La documentazione relativa all'iter di selezione viene debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni sono archiviate e conservate nel rispetto e tutela dei dati personali.

2.4 Regole di comportamento

- 2.4.1 A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicate delle chiare Regole di comportamento che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.
- 2.4.2 Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività del VIGHIGNOLO dovranno prendere visione e sottoscrivere le Regole di comportamento che saranno allegate ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.
- 2.4.3 Tutte le violazioni delle Regole di comportamento dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori (Delegato) e/o al Safeguarding officer. Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica.
- 2.4.4 In caso di segnalazione di sospettata violazione delle Regole di comportamento, l'accertamento dei fatti dovrà essere condotto da un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

- 2.4.5 Come soggetto impegnato in prima linea nella tutela dei minori, il VIGHIGNOLO adopererà tutte le misure necessarie per prevenire eventuali casi di violazione delle Regole di comportamento da parte dei propri collaboratori. Qualora dovessero verificarsi delle violazioni verranno intraprese le azioni per la cessazione delle stesse e la sanzione dei soggetti responsabili.
- 2.4.6 In caso di violazioni è opportuno prendere in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.
- 2.4.7 Le Regole di comportamento potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.
- 2.4.8 Le sanzioni comminate in caso di violazioni delle Regole di comportamento si aggiungono a eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

2.5 Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività

- 2.5.1 In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, le attività con bambini e ragazzi devono sempre svolgersi in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.
- 2.5.2 Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento.
- 2.5.3 Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione adeguato deve essere considerata una rimodulazione dell'attività o l'annullamento della stessa.
- 2.5.6 Spogliatoi, docce, ecc. devono essere sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali, in modo tale da garantire la privacy dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori possono avere accesso all'area spogliatoi previa autorizzazione dello staff. Le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree sono definite con adozione di un apposito regolamento e condivise.
- 2.5.7 In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad es. nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate

esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.

- 2.5.8 Nel caso in cui un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato, la procedura prevede che si verifichi subito la situazione e si tenti di contattare il genitore o tutore. Nel frattempo, il minore rimane sotto la supervisione di un adulto che non potrà allontanarsi e non potrà lasciare la custodia del minore. Se il genitore è irraggiungibile, si avvisano le autorità competenti. L'accaduto viene documentato con precisione.
- 2.5.9 Con riferimento alle trasferte, qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore è prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

2.6 Visitatori e spettatori

- 2.6.1 Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.
- 2.6.2 La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

2.7 Materiale video/fotografico e sicurezza online

- 2.7.1 In caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.
- 2.7.2 Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (ad esempio, immagini in cui il minore non è completamente vestito) non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise. In ogni caso, il minore che abbia compiuto 14 anni che si senta offeso dalla pubblicazione di materiale riferito alla sua persona ovvero i genitori o i tutori o i legali rappresentanti possono inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete al responsabile della pubblicazione e/o condivisione. In caso di perdurante inerzia, è fatta salva la facoltà di avviare la procedura di segnalazione.
- 2.7.3 Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti, il Delegato per la tutela dei minori di riferimento deve segnalare l'accaduto per permettere l'eventuale risoluzione da parte degli esperti.

2.8 Collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni

- 2.8.1 Deve essere posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono instaurate per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.
- 2.8.2 Qualora dovessero sorgere dei dubbi circa l'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

GOAL 3

3.1 Sensibilizzazione e formazione

- 3.1.1 Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività come operatori sportivi, siano essi collaboratori o membri dello staff, nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti della policy e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione delle Regole di comportamento o di abuso.
- 3.1.2 Il VIGHIGNOLO realizzerà e renderà fruibili contenuti formativi dedicati alla tutela dei minori a sostegno degli operatori sportivi e di tutte le persone a vario titolo coinvolte.
- 3.1.3 Particolare attenzione verrà riservata alle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi circa le tematiche trattate nella policy e sui modi in cui si può contribuire a rendere sicura la pratica sportiva e il gioco del calcio. A tal fine saranno predisposti materiali e contenuti fruibili dai minori con linguaggio e format specifici.
- 3.1.4 Parallelamente all'impegno del VIGHIGNOLO nel fornire assistenza e formazione circa gli argomenti trattati nella policy, tutti gli adulti hanno il diritto e il dovere di richiedere chiarimenti, approfondimenti e consigli sugli argomenti trattati e sugli altri strumenti per la tutela dei minori. I delegati per la tutela dei minori sono il primo punto di contatto per tali richieste.

3.2 Valutazione dei rischi

- 3.2.1 La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.
- 3.2.2 La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività.

- 3.2.3 Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato.
- 3.2.4 I contatti di emergenza e le schede mediche dei calciatori e delle calciatrici devono essere raccolti prima che questi prendano parte alle attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessarie per la prevenzione dei rischi o per la gestione di eventuali emergenze o problematiche.
- 3.2.5 Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

3.3 Creare un canale sicuro per le segnalazioni

- 3.3.1 È stabilita e comunicata una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di violazione delle Regole di comportamento o di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.
- 3.3.2 Il punto di riferimento per tutti i processi è sempre individuato nelle figure del Delegato per la tutela dei minori e del Safeguarding officer.
- 3.3.3 Viene altresì reso noto che la piattaforma realizzata da FIGC (<https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/>) consente di effettuare delle segnalazioni circa violazioni delle Regole di comportamento, maltrattamenti o abusi, anche in forma anonima.
- 3.3.5 Il VIGHIGNOLO garantisce la totale riservatezza del processo e dei documenti ai quali dovesse avere accesso nel corso dell'espletamento delle procedure richieste.
- 3.3.6 Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto.
- 3.3.7 Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati.
- 3.3.8 Tutte le segnalazioni vengono prese in carico e a tutte viene fornire adeguata a risposta.

GOAL 4

4.1 Creazione di link con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori

- 4.1.1 È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.
- 4.1.2 I contatti locali dovrebbero essere preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di rinvio di eventuali casi che necessitino di una gestione da parte di autorità/agenzie.
- 4.1.3 I delegati per la tutela dei minori sono tenuti a proseguire la loro formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia.

4.2 Segnalazioni e misure di follow-up

- 4.2.1 Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare le norme adottate dal VIGHIGNOLO nonché la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore devono sempre essere presi in considerazione.
- 4.2.2 Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetti quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.
- 4.2.3 I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

GOAL 5

- 5.1 Almeno una volta all'anno il VIGHIGNOLO effettuerà una valutazione della policy e delle Regole di comportamento e della relativa attuazione.
- 5.2 Sulla base di tale valutazione, verrà sviluppato un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione della policy, ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate.
- 5.3 La presente policy per la tutela dei minori è un documento "vivo" e sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

DISPOSIZIONI FINALI

Questa policy viene adottata da US VIGHIGNOLO SSD A R.L. in data 16/12/2024 ed entra in vigore lo stesso giorno.